

TAR Cagliari 31/03/1998 n. 333
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

Ai sensi dell'art. 14 L. 10 dicembre 1981 n. 741, che ha sostituito il comma 3 dell'art. 20 D.M. 20 maggio 1985, come modificato dal D.C.P.S. 15 luglio 1947 n. 763, non si è inteso fissare in modo inderogabile il valore minimo degli elementi di prezzo rappresentanti dalle spese generali e dall'utile d'impresa, ben potendo le percentuali di incremento ivi previste essere ridimensionate. Nel giudicare plausibili le giustificazioni prodotte a corredo di un'offerta presentata in una gara d'appalto per l'affidamento di lavori pubblici e risultata anomala, l'Amministrazione non può esimersi dall'esplicitare, sia pure succintamente, le ragioni su cui fonda il proprio convincimento.